

IL CICLISTA E IL CODICE DELLA STRADA

Osservare il Codice della Strada (C.d.S.) e il suo Regolamento di esecuzione (Reg.) non è solo un dovere, ma anche il primo presupposto per il riconoscimento dei propri diritti in caso di incidente. La bicicletta deve sottostare a tutte le norme generali sui veicoli e a quelle create specificatamente per essa; se è condotta a mano, le saranno applicate le norme sui pedoni.

DEFINIZIONE DI BICICLETTA

I "velocipedi" sono veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali od analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo (art. 50 C.d.S.); possono portare più di una persona solo se appositamente costruiti (art. 182 comma 5 C.d.S.).

CARATTERISTICHE TECNICHE

I velocipedi non devono eccedere m 1,30 di larghezza, m 3 di lunghezza, m 2,20 di altezza (art. 50 comma 2 C.d.S.). Devono avere pneumatici, freni indipendenti, un campanello udibile a 30 metri, luci elettriche bianche o gialle anteriori e rosse posteriori, catadiottri omologati rossi posteriori, gialli sui pedali e sui lati di ciascuna ruota: queste prescrizioni sono valide anche per le bici da corsa, tranne nell'ipotesi di gare autorizzate (artt. 68 C.d.S. 223 e 224 Reg.). Fanali e catarifrangenti devono essere presenti e funzionanti da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima del sorgere del sole o, di giorno, in ogni circostanza di scarsa visibilità, gallerie comprese (art. 68 commi 2 e 3; 152 comma 1 C.d.S.).



PROGETTO
TUTTI IN BICI

COMPORAMENTO IN BICICLETTA

I velocipedi sono obbligati ad utilizzare, ove esistenti, le piste ciclabili loro riservate evidenziate dall'apposita segnaletica (art. 182 comma 9 C.d.S.). Nei centri urbani i ciclisti devono procedere sul lato destro della strada in unica fila e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due. Quando circolano fuori dai centri urbani devono sempre procedere su un'unica fila salvo che vi sia un minore di 10 anni, in tal caso il bambino deve stare sulla destra. E' vietato effettuare "improvvisi scarti" e manovre a "zig-zag" che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono (art. 377 Reg.). Chi va in bici deve avere massima libertà nell'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; deve essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e di compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie (art. 377 Reg.). La svolta o comunque ogni variazione di traiettoria devono essere segnalate tempestivamente alzando il braccio teso nella direzione che si intende percorrere. L'intenzione di fermarsi si comunica alzando verticalmente un braccio (art. 154 comma 2 C.d.S.). I ciclisti non possono trainare altri veicoli, salvo nei casi consentiti dalla normativa vigente (specifici rimorchi per velocipedi - art. 225 comma 7 Reg.), non devono condurre animali e farsi trainare da altro veicolo. Ciascun conducente di velocipede deve obbligatoriamente indossare un giubbotto o bretella retroriflettente ad alta visibilità omologati (come quelli che si tengono in auto) quando circolano fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima dell'alba e quando percorrono le gallerie (art. 182 C.d.S.). Come anticipato, è fatto divieto di trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso sia stato appositamente costruito ed attrezzato. Unica eccezione riguarda il trasporto di un bambino (vedasi capitolo successivo).



BICICLETTE A MANO

I ciclisti devono condurre il veicolo a mano:

- nel caso di attraversamento di carreggiata a traffico particolarmente intenso;
- da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, nel caso che la bicicletta sia sprovvista degli appositi dispositivi di segnalazione visiva (luci e catarifrangenti) (art. 377 Reg.);
- negli attraversamenti su strisce pedonali non affiancate da tratteggio (a "quadrotti") che segnala la continuità di una pista ciclabile;
- quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o pericolo per i pedoni.

BICICLETTE E SEMAFORI

In corrispondenza degli incroci disciplinati da semafori, i ciclisti possono affiancarsi agli altri veicoli in attesa del segnale di via nella corsia relativa alla direzione prescelta. Attenzione: la manovra a "zig-zag" per portarsi sulla linea di arresto è vietata. **Incrocio tra strada e pista ciclabile:** è l'unico caso in cui è previsto un semaforo speciale per bici (luci a forma di bici). Qui la bicicletta si comporterà come un veicolo seguendo la traiettoria indicata dal suo semaforo. In assenza di questo tipo di semafori ed in assenza di attraversamento ciclabile (contrassegnato da quadrotti bianchi) i ciclisti devono assumere il "comportamento dei pedoni".

I BAMBINI

E' consentito al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età (art. 182 comma 5 C.d.S.) con apposito sellino omologato, composto da sedile con schienale, braccioli, sistema di fissaggio al velocipede e sistema di sicurezza (art. 225 comma 1 Reg.). Il seggiolino può anche essere posizionato anteriormente, tra il manubrio e il conducente, in questo caso il bambino non deve pesare più di 15 Kg. Il seggiolino non deve superare la sagoma della bici e deve essere installato in modo da non intralciare la visuale e la libertà di manovra del conducente. Prima del montaggio dell'attrezzatura è necessario procedere ad una verifica della solidità e stabilità delle parti interessate della bicicletta (art. 377 comma 5 Reg.).

